I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 516/68 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1968

che completa il regolamento n. 44/67/CEE per quanto riguarda la restituzione da concedere per prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di taluni prodotti dell'industria chimica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio, del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 (2), modificato dal regolamento n. 219/67/CEE (3), offre la possibilità di concedere restituzioni per lo zucchero e per taluni prodotti delle voci 17.02 e 17.05 della tariffa doganale comune, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato del suddetto regolamento ; che tale allegato comprende merci che contengono cospicui quantitativi dei suddetti prodotti, ad eccezione tuttavia della mannite, della sorbite e di taluni loro derivati nonché di altri prodotti che possono parimenti essere ottenuti a partire dallo zucchero ; che l'esperienza ha dimostrato che l'esportazione dei prodotti agricoli di cui trattasi sotto dette forme è resa difficile dalla mancanza di restituzioni ;

considerando che è quindi necessario che possa essere concessa una restituzione all'esportazione anche per i suddetti prodotti del settore dello zucchero trasformati in tali merci ; che è dunque necessario completare in tal senso l'allegato del regolamento n. 44/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 44/67/CEE è così completato :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.04 C II	Mannite, sorbite
ex 29.16	Esteri di mannite o di sorbite, acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
ex 29.35 S	Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo
ex 29.43 B	Sorbosio, suoi sali e suoi esteri, metilglucosidi
38.19 Q II	Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
ex 38.19 Q IV	Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

(1) GU n. 307 del 18. 12. 1967, pag. 30.
(2) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.
(3) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2904/67.